

menti la nullità del matrimonio canonico riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici (art. 34, 4° comma del concordato fra l'Italia e la Santa Sede, art. 17 della L. 27 maggio 1929, n. 847).

App. Firenze 22 aprile 1952. Pres. Galizia, Est. Giannattasio. *Morelli Adimari c. Wezel*.
Giur. tosc. 1952, p. 541 (s.m.).

9. - La riserva di giurisdizione a favore del giudice ecclesiastico in ordine alle cause di nullità e di dispensa relative a matrimonio concordatario, disposta con l'art. 34 del concordato fra l'Italia e la S. Sede del 1929, importa che il giudice italiano non può conoscere di tali cause secondo i principi sulla competenza vigenti nell'ordinamento italiano e pertanto che egli non può neppure dichiarare efficace in Italia una sentenza estera pronunciata in tale materia da un giudice civile, perché vi si oppone il disposto dell'art. 797 n. 1 cod. proc. civ.

L'incompetenza del giudice straniero a conoscere delle cause di nullità relative ad un matrimonio concordatario — incompetenza conseguente alla riserva operata dall'art. 34 del concordato — non viene meno per un successivo conseguimento della cittadinanza estera da parte dei coniugi, perché l'art. 34 trova applicazione anche nel caso di un matrimonio concordatario contratto in Italia tra cittadini stranieri.

La mancata previsione delle cause di scioglimento per divorzio tra quelle riservate alla giurisdizione ecclesiastica ai sensi dell'art. 34, 4° comma del concordato tra l'Italia e la S. Sede non implica l'inefficacia della predetta riserva rispetto a tali cause, in quanto essa è dovuta esclusivamente alla circostanza che né l'ordinamento italiano né l'ordinamento ecclesiastico conoscono l'istituto del divorzio.

App. Trieste 7 febbraio 1953. Pres. Forziati, Est. Zetto. *Pajetta c. Sauer Pajetta*.

Riv. dir. internaz. 1957, p. 140 (s.m.); Giust. civ. 1953, p. 2274, con osservazioni MONTEL;

Foro pad. 1953, II, 55 (s.m.); Rep. Foro it. 1953, voce « Matrimonio », n. 168; Rep. Giur. it. 1953, voce « Divorzio », n. 10.

10. - Non può essere dichiarata efficace in Italia una sentenza straniera che abbia pronunciato lo scioglimento di un matrimonio contratto in Italia nella forma concordataria, perché, essendo il giudice italiano — ai sensi dell'art. 34 del concordato tra l'Italia e la S. Sede — carente di giurisdizione in materia, mancherebbe la condizione di cui all'art. 797 n. 1 cod. proc. civ. Né la qualità di straniero può far rivivere la competenza giurisdizionale del giudice italiano perché l'incompetenza è stabilita *ratione materiae* e non *ratione personae seu civitatis*.

L'obbligo di astenersi a favore dei tribunali ecclesiastici dal giudicare le cause concernenti la nullità del matrimonio e lo scioglimento del vincolo rato e non consumato, contenuto nell'art. 34 del concordato tra l'Italia e la S. Sede, non sarebbe adempiuto ove si riconoscesse al giudice italiano la possibilità di sciogliere un matrimonio concordatario e direttamente e indirettamente, dando cioè efficacia a pronuncia di giudice straniero.

Lo straniero il quale ricorra a matrimonio canonico trascritto non può dolersi delle limitazioni che da questa forma celebrativa scaturiscono. Ciò tanto più quando, contraendo matrimonio in Italia, volontariamente lo straniero si assoggetta a quel matrimonio concordatario al quale si riferisce la riserva di giurisdizione di cui all'art. 34, 4° comma del concordato, riserva che non ha mero valore processuale ma anche sostanziale.

App. Bologna 2 aprile 1953. Pres. Gervasio, Est. De Robertis, P.M. Nardella (conf.).
Barbara c. Setuer.

Foro pad. 1953, I, 798; Annali dir. internaz. 1953, p. 183; Riv. dir. internaz. 1957, p. 142 (s.m.); Rep. Foro it. 1953, voce « Matrimonio », n. 176; Rep. Giur. it. 1953, voce « Divorzio », n. 9.